



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori TARICCO, FEDELI, MALPEZZI, CUCCA, STEFANO, ASTORRE, D’ALFONSO, D’ARIENZO, BOLDRINI, PITTELLA, IORI, SBROLLINI, Assuntela MESSINA, RAMPI, VERDUCCI, GIACOBBE, FERRAZZI, MARGIOTTA, MAGORNO, VALENTE, ALFIERI, ROJC, PARENTE, LAUS e PATRIARCA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 LUGLIO 2019

Modifiche all’articolo 71 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di elezioni amministrative nei comuni con popolazione al di sotto dei 3.000 abitanti

ONOREVOLI SENATORI. — Al capo III del titolo III della parte prima del « Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali » (TUEL), all'articolo 71 viene disciplinata la elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni sino a 15.000 abitanti.

Nel corso degli ultimi anni stanno emergendo, con una sempre maggior frequenza, alcuni difetti della disciplina vigente che richiedono una correzione normativa, soprattutto nei piccoli comuni e soprattutto delle aree a minore densità abitativa e a maggior rischio di contrazione demografica, anche per evitare che a detti problemi si cerchi di ovviare con espedienti formali che sicuramente non sono utili ad una reale partecipazione democratica, quanto mai fondamentale per il futuro di questi territori e di queste comunità.

La prima stortura è il presentarsi con sempre maggiore frequenza, soprattutto nei piccoli comuni alle elezioni dei rinnovi del consiglio comunale, di candidati sindaco e di liste che nulla hanno a che fare con quelle comunità. Dette liste vengono presentate là ove si palesi la presentazione di una sola lista locale, contando sulla riserva elettorale a garanzia delle minoranze, come previsto appunto dal comma 8 del citato articolo 71 del TUEL, e vengono presentate con motivazioni e scopi che tutto possono rappresentare fuorché il bene delle comunità chiamate al voto. Detta situazione genera poi,

oltre a situazioni democraticamente inaccettabili, anche costi (rimborsi spese) assolutamente non giustificati né giustificabili.

La seconda stortura è generata dalla introduzione del voto degli Italiani all'estero e dal significativo numero, in dette piccole comunità, di cittadini italiani residenti all'estero che, stante il fatto che per le elezioni amministrative (comunali e regionali) non è prevista nessuna forma di voto all'estero, e che quindi l'elettore dovrebbe far rientro in Italia per votare nel proprio comune di iscrizione elettorale, alla luce dei limiti posti dal comma 10 del medesimo articolo, corrono sempre il rischio di non conseguire il *quorum* per la validità delle elezioni, qualora vi sia una sola lista presentata.

Le proposte di modifica normativa mirano a dare soluzione a detti problemi, chiedendo che almeno i 2/3 dei componenti di una lista che si candida a guidare una comunità al di sotto dei 3.000 abitanti siano appartenenti a quella comunità, in modo da evitare sgradevoli e inaccettabili strumentalizzazioni, e che i residenti all'estero non siano computati ai fini del *quorum*, salvaguardando il principio, ma adeguandolo al nuovo contesto normativo.

Lo sforzo che crediamo sia necessario per salvaguardare la democrazia reale deve sempre, per quanto possibile, avvicinare le regole formali alla situazione reale che queste intendono governare.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 71 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma *3-bis* è inserito il seguente:

« *3-ter.* Nei comuni con popolazione al di sotto dei 3.000 abitanti le liste dei candidati alla carica di consigliere comunale devono contenere almeno due terzi dei candidati residenti nel comune nel quale si svolgono le elezioni per il rinnovo del consiglio »;

b) al comma 10, dopo le parole: « al 50 per cento degli elettori » sono inserite le seguenti: « residenti ».

€ 1,00